SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1997, n. 272.

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3904).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 23 giugno 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 23 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 giugno 1997.

Esaminato dalla XII commissione il 26 giugno 1997, il 2 e 3 luglio 1997.

Esaminato in aula il 7, 9, 10 luglio 1997 e approvato il 15 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n 2660):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 16 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 luglio 1997.

Esaminato dalla 12ª commissione il 17 e 22 luglio 1997

Esaminato in aula il 23, 24, 29, 30 luglio 1997 e approvato il 31 luglio 1997.

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 50, è ripubblicato il testo del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

97G0305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1997.

Conferimento dell'incarico di dirigente generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con contratto di diritto privato, alla dott.ssa Alice Perlini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612, concernente il riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 21, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, recante il regolamento per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Atteso che il posto di dirigente generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare per l'esercizio delle connesse funzioni di direttore generale dell'Istituto stesso è vacante da lungo tempo con grave pregiudizio della funzionalità dell'Istituto agronomico per l'oltremare;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla ricopertura di detto posto, ricorrendo peraltro, in vista della programmata riorganizzazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare che potrebbe comportare anche l'individuazione di diverse professionalità, al conferimento di un incarico temporaneo a contratto di diritto privato, quale postulato dal succitato art. 21 del decreto legislativo n. 29/1993;

Atteso che la scelta è caduta sulla dott.ssa Alice Perlini, estranea alla pubblica amministrazione, in quanto persona ben nota alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, per l'intensa attività svolta dall'interessata, in passato, per conto di quella Direzione generale;

Considerato che, come si evince dall'unito curriculum, la dott.ssa Perlini risulta inoltre in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 692/1994, ivi compresa una qualificata esperienza professionale nel settore al quale si riferisce l'incarico in parola, come corroborata anche dall'attività pubblicistica dell'interessata in campo scientifico;

Ritenuto quindi di conferire all'interessata, con contratto di diritto privato, l'incarico di dirigente generale dell'Istituto agronomico per oltremare per l'esercizio delle connesse funzioni di direttore generale dell'Istituto stesso, per il periodo di tre anni a valere dalla data in cui la predetta assumerà le relative funzioni, attraverso la stipula dell'apposito contratto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Su motivata proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Alla dott.ssa Alice Perlini, estranea alla pubblica amministrazione, è conferito l'incarico di dirigente generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare per l'esercizio delle connesse funzioni di direttore generale dell'Istituto stesso, per il periodo di tre anni a valere dalla data di effettiva assunzione di detto incarico, attraverso la stipula di un contratto di diritto privato.

Art. 2.

All'interessata, per l'intero periodo in cui verrà chiamata a disimpegnare l'incarico in parola, sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello (livello C) nonché un'indennità, nella misura in cui verrà determinata dal Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29/1993.

La spesa relativa sarà a carico del pertinente capitolo di bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare per l'esercizio finanziario 1997 e seguenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e acquisterà efficacia dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 370

ALLEGATO

Curriculum vitae

Nome: Alice Perlini.

Dati anagrafici: nata a Firenze il 23 ottobre 1943.

Indirizzo: via B. Varchi n. 20/A.

Telefono: (39-55) 2345687/2477793.

Studi: laurea in scienze agrarie conseguita presso l'Università di Firenze con la votazione di 110/110 - (1980).

Lingue: francese, inglese, spagnolo; buona conoscenza parlata e scritta.

Usa programmi di videoscrittura sia in ambiente Dos che Windows.

Aree di esperienza:

identificazione, fattibilità, direzione tecnica, gestione, di programmi di sviluppo rurale;

produzione vegetale, alimentazione per l'allevamento, protezione ambientale, divulgazione agricola;

attivazione di processi di partecipazione comunitaria;

organizzazione e gestione;

selezione del personale.

Esperienze di lavoro

1996 (dal mese di giugno) - coordinatore del «Programma di supporto all'Agenzia egiziana per l'ambiente», in Egitto, presso l'ambasciata d'Italia al Cairo. Il Programma, che si propone di rafforzare in know-how e l'organizzazione dell'Agenzia egiziana per l'ambiente, comprende i seguenti progetti:

protezione delle risorse naturali e produttive nell'oasi di Siwa;

valorizzazione del parco naturale di Wady el Rayan (Fayoum);

razionalizzazione dell'uso dell'acqua in agricoltura, basata sul bilancio ecologico;

protezione del patrimonio culturale.

L'incarico riguarda:

la supervisione ed il coordinamento della preparazione degli studi di fattibilità dei quattro progetti alla quale partecipano esperti italiani ed egiziani;

la predisposizione del protocollo di accordo fra i governi italiano ed egiziano, relativo alla realizzazione dei progetti;

la supervisione delle convenzioni fra le agenzie realizzatrici e l'Agenzia egiziana per l'ambiente;

la definizione del quadro istituzionale e della struttura gestionale del Programma;

la preparazione dei piani di lavoro e di spesa;

il coordinamento del Programma;

la partecipazione alla preparazione dei programmi di monitoraggio dei progetti;

la selezione, insieme alla parte egiziana, del personale dei progetti;

l'organizzazione e coordinamento delle missioni di assistenza tecnica in Egitto.

L'incarico comprende inoltre un'indagine sullo stato attuale del Piano di azione egiziano per l'Ambiente e sulle attività bilaterali e multilaterali dei donatori nel settore.

1996 (marzo-aprile) - partecipazione ad una missione in Senegal, per conto della F.A.O. per lo studio di fattibilità di un «Programma di protezione e valorizzazione del Ronier e di sviluppo rurale nella valle del Sine-Saloum».

1995 (agosto-dicembre) - responsabile, presso l'ambasciata d'Italia al Cairo, dell'avvio di un programma di «Commodity Aid» per l'Egitto. L'incarico, affidato dalla Direzione generale per la cooperazione del Ministero degli esteri, ha riguardato, in particolare, la definizione delle procedure di accesso al programma da parte dei settori pubblico e privato e delle condizioni delle agevolazioni di credito per il settore privato.

1995 (giugno-luglio) - missione in Senegal, per conto della F.A.O., per l'identificazione di programmi di sviluppo rurale e protezione ambientale in tre diverse aree, nel Nord, nel Centro e nel Sud del Paese.

1991 (febbraio) - 1995 (gennaio) - consulente dell'Istituto degli innocenti di Firenze con l'incarico di:

costituire ed organizzare l'ufficio di cooperazione internazionale dell'Istituto;

curare le relazioni dell'ufficio con le istituzioni centrale e periferiche, nazionali ed estere e con le organizzazioni internazionali;

individuare iniziative di cooperazione, elaborare progetti e curarne la realizzazione;

organizzare convegni, seminari, giornate di lavoro,

su mandato della regione Toscana, costituire un servizio di informazione ed orientamento per le iniziative di aiuto internazionale.

Nel corso di tale incarico sono state svolte missioni per l'identificazione e la fattibilità di programmi di cooperazione in Etiopia, Eritrea, ex Yugoslavia. Di tali programmi sono stati approvati dal Ministero degli affari esteri quello di «Supporto al Ministero del lavoro e degli affari sociali di Addis Abeba» e quello per la «Formazione di quadri dirigenti dei paesi del Corno d'Africa».

Dall'UNICEF quello di «Supporto al Ministero del lavoro e degli affari sociali di Asmara».

Dalla regione Toscana quello per il «Servizio di informazione e orientamento per gli aiuti all'ex Yugoslavia».

1991 (marzo e giugno) - partecipazione allo studio di fattibilità di un progetto di «sviluppo socio-economico» in Albania, su incarico della società Montepaldi dell'Università di Firenze.

Il programma prevedeva la ristrutturazione ed organizzazione di cooperative agricole nell'area di Tirana.

1986 - 1990 - consulente dell'organizzazione non governativa CO.S.P.E di Firenze, con responsabilità di.

identificazione e studi di fattibilità di programmi di sviluppo;

direzione tecnica dei programmi di sviluppo rurale in Africa;

direzione tecnica e gestione tecnico-amministrativa dei progetti di sviluppo affidati all'organizzazione dal Ministero affari esteri, in Senegal, Niger, Capo Verde, Zambia;

supervisione, di concerto con le controparti nazionali, della definizione degli acquisti di attrezzature e mezzi di produzione;

selezione del personale da impiegare nei programmi.

Ha svolto gli studi di fattibilità e gli incarichi di direzione tecnica e gestionale dei seguenti programmi, di cui sono riportati i principali settori di intervento.

Niger:

Progetto di sviluppo rurale integrato nella Valle del Goulbi'N Kaba: protezione ambientale - produzione cerealicola ed orticola - infrastrutture per l'approvvigionamento idrico - stages tecnici per i quadri dei servizi dell'agricoltura e delle foreste - stages per l'organizzazione cooperativa.

Progetto di sviluppo integrato nella Valle di Keita - protezione ambientale - approvvigionamento idrico - assistenza tecnica al servizio dell'agricoltura per l'impianto di frutteti, boschi, produzione cerealicola, allevamento ovino, tecniche migliorate di stoccaggio ed essiccazione degli alimenti.

Senegal·

Progetto di sviluppo nelle regioni di Diourbel e Louga protezione ambientale - produzione orto-frutticola - assistenza tecnica ai servizi istituzionali dell'agricoltura e della protezione ambientale - sviluppo di processi associativi.

Capo Verde·

Progetto di sviluppo della frutticoltura nella Repubblica di Capo Verde - realizzazione di vivai - formazione e divulgazione delle tecniche di produzione - assistenza tecnica ai servizi del Ministero dell'agricoltura.

Zambia:

Progetto di sviluppo economico e sociale nell'area di Mayukwuayukwua - produzione cerealicola e orto-frutticola - ricostituzione del pascolo per l'allevamento - assistenza tecnica ai servizi istituzionali - sostegno alle attività cooperative

1987

Incarico del Bureau International du Travail (B.I.T.) dello studio di identificazione delle componenti agronomiche e di protezione ambientale del progetto di sviluppo rurale dell'isola di S Antao, Capo Verde. Lo studio ha riguardato principalmente la produzione vegetale, la protezione di superfici coltivate attraverso la realizzazione di frangivento, sistemazioni del terreno e di contenimento idrico.

1984 - 1986·

Esperto presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, allora Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo

dal marzo 1985 al marzo 1986, responsabile, nell'«Iniziativa italiana per il Sahel», della valutazione e della gestione tecnica e amministrativa dei programmi dell'Iniziativa;

dal febbraio 1984 al febbraio 1985, responsabile, presso la sezione Sahel, della valutazione, gestione e controllo tecnico-amministrativo dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa italiana per il Sahel, dei quali ha curato anche la selezione del personale.

In relazione a tali incarichi, ha svolto missioni all'estero ed ha partecipato ad incontri internazionali.

Ha particolarmente curato i programmi di sviluppo rurale integrato affidati alla F.A.O., dalle fasi preparatorie, a quelle di avvio, a quelle di regime e valutazione.

1980 - 1984

Collaborazione editoriale con il Gruppo giornalistico Edagricole di Bologna, con la pubblicazione di articoli, servizi speciali e curando la rubrica di Tecnologia di allevamento per molte delle riviste del Gruppo.

1980 - 1982:

Consulenza per il piano di investimenti relativo alla ristrutturazione dell'azienda agricola C Arcangeli - Chianti.

1979 - 1982

Partecipazione a gruppi di studio dell'Istituto di Zootecnia di Firenze, in lavori di ricerca sugli aspetti tecnico-scientifici dell'alimentazione degli animali in produzione zootecnica.

1970 - 1983.

Responsabile della produzione dell'azienda Per-Flo di Lido di Camaiore, Lucca

Altre esperienze ed attività

1982: Attività di consulenza per la Società ARSOL (Gruppo Federconsorzi), leader nel settore degli alimenti per la zootecnia, l'attività ha riguardato le aree di marketing e marchandising

1983. Partecipazione al gruppo di studio sull'idraulica di villaggio e pastorale nel Sahel presso l'Istituto Italo-Africano.

1985. Partecipazione ai lavori della Conferenza di Ouagadougou sulla ricerca agricola nel Sahel. Partecipazione alla Tavola rotonda dei donatori per il Piano di Sviluppo del Gambia.

1986:

Partecipazione ai lavori del C.D.A. per la ricerca agricola, Parigi;

Partecipazione alla conduzione del seminario sulla cooperazione italiana, per i giovani diplomatici - Castelgandolfo.

1987. Partecipazione alla conduzione del Seminario sul ruolo degli agronomi e dei forestali nella Cooperazione internazionale - Firenze.

1986 - 1987 - 1988. Organizzazione e conduzione del Corso di formazione per il personale cooperante e volontario del CO.S.P.E. - Firenze.

1992 - Organizzazione, per l'Istituto degli Innocenti, del «Convegno internazionale dei sindaci» - Firenze.

1993: Pianificazione dei contenuti, organizzazione e conduzione del seminario di informazione per gli aiuti umanitari all'ex Yugoslavia - Firenze.

1994:

Organizzazione e coordinamento del Tavolo di coordinamento della regione Toscana per gli aiuti all'ex Yugoslavia - Firenze;

Copartecipazione alla stesura e cura del testo della pubblicazione «Ex Yugoslavia - Guida per operatori», edito dalla Regione Toscana.

Pubblicazioni

Oltre ai numerosi articoli relativi alle tecnologie alimentari per l'allevamento, prodotti nel quadro della collaborazione con l'Edagricole, sono stati pubblicati.

La cooperazione italiana per il Sahel - pubblicazione dell'Istituto diplomatico, 1985.

Il C.D.A. e la ricerca agricola - Cooperazione, 1985

Le donne di Keita - AIDOS, 1986.

L'iniziativa italiana per il Sahel e la partecipazione delle donne - Quaderni di cooperazione 1986

Keita salvata dalla sabbia, cooperazione 1986

Il ruolo dell'agronomo e del forestale nei progetti di sviluppo integrato - pubblicazione dell'associazione degli agronomi e dei forestali di Firenze, 1986.

Sviluppo economico e sociale della comunità di Mayukwuayukwua - Cooperazione 1990.

Ex Yugoslavia - Guida per operatori, edito dalla regione Toscana, dicembre 1994.

97A6358

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di S. Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, S. Cosmo Albanese, S. Giorgio Albanese, S. Sofia d'Epiro, Torano Castello e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il 27 aprile 1996 il territorio dei comuni di S. Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, S. Cosmo Albanese, S. Giorgio Albanese, S. Sofia d'Epiro, Torano Castello e Vaccarizzo Albanese, in provincia di Cosenza, è stato interessato da intense e ripetute scosse sismiche che hanno originato danni alle infrastrutture pubbliche e private;

Considerato che l'evento calamitoso che inizialmente sembrava riconducibile nell'ambito delle competenze ordinarie degli enti territorialmente preposti si è caratterizzato nel tempo, anche a seguito di più approfondite verifiche tecniche, come un evento straordinario che richiede la necessaria adozione di tutte quelle misure urgenti finalizzate essenzialmente al ripristino delle normali condizioni di vita sociali ed economiche della popolazione che quotidianamente vive in uno stato di precarietà che può, peraltro, degenerare nel caso in cui viene meno la staticità degli edifici pubblici e privati;

Ravvisata l'urgenza di predisporre una serie di misure atte a ridurre il disagio della popolazione ed evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

Considerato che occorre procedere all'immediato avvio di interventi straordinari al fine di tutelare la integrità della vita, i beni e gli insediamenti dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi analoghi a quelli verificatosi il 27 aprile 1996;

Viste le note della regione Calabria, della Prefettura di Cosenza e dei comuni interessati dall'evento calamitoso, con le quali viene chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che per il fatto di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 30 agosto 1998 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di S. Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, S. Cosmo Albanese, S. Giorgio Albanese, S. Sofia d'Epiro, Torano Castello e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza colpiti dall'evento calamitoso verificatosi il giorno 27 aprile 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A6405

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il 21 marzo 1997 il territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore (Siena), Piancastagnaio (Siena) è stato interessato da intense e ripetute scosse sismiche che hanno originato danni alle infrastrutture pubbliche e private;

Ritenuto che a tutt'oggi, nonostante gli sforzi posti in essere, delle amministrazioni locali e dalla regione Toscana, la ripresa del tessuto sociale ed economico è faticosa e lenta;

Ravvisata la necessità di predisporre con urgenza una serie di misure atte a ridurre il disagio della popolazione e salvaguardare la stessa dal rischiio di ulteriori gravi danni che possono derivare da eventuali cedimenti delle infrastrutture pubbliche e private;

Ravvisata la necessità di predisporre con urgenza una serie di interventi finalizzati a ridurre il rischio da ulteriori a ben più gravi danni;

Vista la richiesta della regione Toscana, con la quale è chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che per il fatto di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 30 agosto 1998 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena colpiti dall'evento calamitoso verificatosi il giorno 21 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A6406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 giugno 1997, n. 273.

Regolamento recante norme per la concessione dell'autorizzazione globale individuale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo delle esportazioni e del transito dei prodotti di alta tecnologia;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la decisione 94/942 PESC, Politica Estera di Sicurezza Comunitaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 367 del 31 dicembre 1994, che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994;

Visto, in particolare, l'articolo 45, comma 3, secondo cui la concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3381/94 e della decisione n. 94/942 PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 56542 del 23 dicembre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'esportazione ed il transito di beni a duplice uso indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 PESC può avere luogo anche con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso, e per una o più destinazioni specifiche.

2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate previo parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, con validità non superiore a tre anni, con possibilità di proroga su richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. La valutazione delle richieste di autorizzazione globale individuale è effettuata tenendo presenti i fattori previsti all'allegato III della decisione 94/942 PESC.

4. È escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.

Art. 2.

1. Le domande per ottenere le autorizzazioni globali individuali sono indirizzate al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione IV (unità operativa per i prodotti ad alta tecnologia - UOPAT) e devono contenere i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, sede e legali rappresentanti della ditta;

b) indicazione dei prodotti che si intende esportare con la specificazione dei tipi e delle categorie o sottocategorie di appartenenza e dei Paesi di destinazione di dette esportazioni.

2. Alla domanda è allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante della ditta, di formale impegno a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:

a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta per i prodotti e per i Paesi di destinazione tassativamente indicati nel provvedimento del Ministero del commercio con l'estero;

b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;

c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero dell'ordinativo l'impegno del committente estero a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni oggetto del contratto stesso, o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.

Art. 3.

1. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in utilizzo di autorizzazione globale individuale è conservata dagli operatori per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta del Ministero del commercio estero, che può disporre ispezioni.

2. Gli operatori inviano semestralmente al Ministero del commercio con l'estero una segnalazione riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: generalità del committente: estero, Paese di destinazione, quantità, valore, voci doganali, categorie e sottocategorie, data della spedizione, con le copie delle fatture in allegato.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni globali individuali possono essere annullate, revocate, sospese o modificate, qualora vi sia un mutamento dei fattori di riferimento indicati nell'allegato III della decisione 94/942 PESC ovvero qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa italiana ed internazionale in tale materia ovvero non ottemperi alle obbligazioni definite nel provvedimento di autorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 66

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 27 febbraio 1992, n. 222 reca norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia.

— La legge 6 febbraio 1990, n. 52 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'art. 45, comma 3, recita: «La concessione delle formalità semplificate prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 3381/84 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero».

— Il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

— La decisione del Consiglio dellUnione europea n. 94/942 PESC del 19 dicembre 1994, reca azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del Trattato dellUnione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

— Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89 reca, attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942 PESC sull'esportazione di beni a duplice uso.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 7, comma 3, così recita: «3 Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza, di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art 1:

— L'allegato I della decisione del Consiglio dell'Unione europea 04/942 PESC così recita· «Elenco di cui all'art. 2 della decisione e all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94. (Elenco comune dei beni a duplice uso la cui esportazione dalla Comunità europea è soggetta a controllo).

ELENCO DEI BENI A DUPLICE USO

Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare il controllo strategico comunitario, il regime di controllo della tecnologia relativa ai missili, il gruppo di fornitori di articoli nucleari e il gruppo Australia. Non è stato tenuto conto dei controlli nazionali (controlli non effettuati a titolo di un regime) eventualmente mantenuti da Stati membri.

NOTE GENERALI ALL'ELENCO DELLE MERCI A DOPPIO USO

1. Le merci progettate o modificate per uso militare, sono specificate nei paragrafi pertinenti dell'Elenco dei materiali di armamento.

2. È sottoposta ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito qualsiasi merce (compresi gli impianti) non specificata nel presente elenco qualora in tale merce (compresi gli impianti) siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questa possono essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.· Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati elementi principali occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altri fattori e circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale della merce in esportazione.

3. L'autorizzazione all'esportazione delle tecnologie elencate nel presente elenco è limitata alle sole tecnologie in forma tangibile.

4. Le merci specificate nel presente elenco sono da intendersi sia nuove che usate».

— L'art. 5 del D Lgs. 24 febbraio 1997, n 89, così recita·

«Art. 5 (*Comitato consultivo*) — 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso

2. Il comitato consultivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Il termine predetto è prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria Il comitato esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa

3. Il comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del comitato partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta del comitato stesso, altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente.

4. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, essi sono designati rispettivamente dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni.

5. Il comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti»

— L'allegato III alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 così recita: «Elenco di cui all'art. 4 della decisione e all'art. 8 del regolamento (CE) n 3381/94 (Accordo degli Stati membri sulle linee direttrici per le autorizzazioni di esportazione di beni a duplice uso).

Gli Stati membri, quando decidono se rilasciare un'autorizzazione di esportazione, tengono conto dei seguenti fattori:

a) i loro impegni in base ad accordi internazionali relativi alla non proliferazione e al controllo dei beni sensibili;

b) gli obblighi loro derivanti da sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o convenuti in altre sedi internazionali (*).

c) le considerazioni di politica nazionale in materia di affari e di sicurezza, incluse, ove pertinente, quelle contemplate dai criteri da essi concordati in sede di Consiglio europeo di Lussemburgo, nel giugno 1991, e di Lisbona, nel giugno 1992, in merito all'esportazione di armi convenzionali;

d) le considerazioni relative all'uso finale previsto e ai rischi di deviazione di traffico

Ove opportuno, gli Stati membri si scambiano opinioni sulle presenti linee direttrici al fine di riesaminare se necessario».

Nota all'art 4:

— Per l'allegato III alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 vedi nota all'art. 1

(*) I seguenti Paesi sono soggetti ad un embargo generale delle Nazioni Unite sugli scambi (ad eccezione degli aiuti umanitari) Iraq, Serbia e Montenegro

I seguenti Paesi, pur non essendo soggetti ad un embargo generale sugli scambi o ad un embargo sui beni a duplice uso, sono soggetti ad un embargo dell'ONU o della CE sulle armi Angola (compratori specifici), Cina, Liberia (soggetta anche ad un embargo sugli aeromobili e loro componenti nonché talune attrezzature per raffineria), Myanmar, Ruanda, Somalia, Sudan, Zaire e l'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

97G0307

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 luglio 1997, n. 274.

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante «Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione» e in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3 e l'articolo 4, commi 1 e 2;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 487467 del 29 maggio 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane

1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato *A)* al presente decreto e completa dei relativi allegati.

Art. 3.

Fasce di classificazione

1. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:

a) fino a 100.000.000 di lire;

b) fino a 400.000.000 di lire;

c) fino a 700.000.000 di lire;

d) fino a 1.000.000.000 di lire;

e) fino a 2.000.000.000 di lire;

f) fino a 4.000.000.000 di lire;

g) fino a 8.000.000.000 di lire;

h) fino a 12.000.000.000 di lire;

i) fino a 16.000.000.000 di lire;

l) oltre 16.000.000.000 di lire.

2. L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione e quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.

3. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;

b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

4. L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato *A)* al presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *B)* al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera *b)* del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.

Art. 4.

Comunicazioni delle variazioni

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane, l'impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalità previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro il medesimo termine e modalità l'impresa deve altresì comunicare le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. Le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalità di cui al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato *A)* ed essere accompagnate dalla relativa documentazione.

3. Gli uffici del registro delle imprese e le commissioni provinciali per l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere in capo delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacità economico-finanziaria in qualsiasi momento con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su segnalazione delle

amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.

Art. 5.

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, con motivato provvedimento della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, qualora, esperite le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, venga accertata:

a) l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

b) una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

c) una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli eventuali integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio.

2. La sospensione può essere accordata anche al venire meno di alcuno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione di cui all'articolo 6 apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

3. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono autorizzare nei confronti delle imprese sospese la prosecuzione di tutti i contratti non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nei casi di cui alla lettera *c)* del comma 1 e di cui al comma 2 la predetta autorizzazione è data, anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, qualora possa ritenersi che il comportamento dell'impresa non sia dovuto a dolo o a colpa grave.

4. La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l'impresa abbia posto rimedio alle irregolarità, negligenze od omissioni di cui al presente articolo la giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato ne dispongono la cancellazione limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, secondo le procedure di cui all'articolo 6.

Art. 6.

Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, qualora, al venire meno di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 5 l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione.

2. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.

3. L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 può richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le imprese di pulizia che alla data di emanazione del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'articolo 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato *A)*, complete dei relativi allegati.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per due anni successivi alla data di emanazione del presente decreto anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2.

Art. 8.

Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

1. La misura del contributo per l'iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane è pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, aumentata del 30 per cento. Il contributo è versato unitamente al predetto diritto di segreteria secondo le medesime modalità. Nel caso delle imprese di cui all'articolo 7 il contributo è versato all'atto della presentazione delle attestazioni di cui al medesimo articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 1997

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 182

ALLEGATO *A*

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI, DI CUI AL D.M. ...., DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA E ORGANIZZATIVA NONCHÉ RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA DETERMINATA FASCIA (*).

Sezione I

1 Il sottoscritto ...., legale rappresentante della impresa ...., nato a .... (provincia ....), il ...., c.f. ...., dichiara, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai fini dell'esercizio delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)* della legge n. 82 del 1994

1) che l'impresa predetta è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti dall'art. 2, comma 1, del D.M. ...., e, in particolare dichiara altresì

a) che l'impresa è iscritta al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con il numero .... (eventuale);

b) che il codice fiscale (eventuale) dell'impresa è ....;

c) che la partita IVA dell'impresa è ....;

d) che l'impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione:

assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di persone), amministratori (società di capitali e società cooperative) (**) ☐,

e) che l'impresa ha regolarmente iscritto all'INAIL e all'INPS tutti i propri addetti, per i quali sussiste il relativo obbligo, risultando in regola con i versamenti contributivi ☐;

f) che l'impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore ☐;

g) che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari, presso le seguenti banche

...., ag. n. ....;

...., ag. n. ....,

unisce inoltre n. .... dichiarazioni bancarie;

2) che alla gestione tecnica dell'impresa è preposto il sig. ...., che risulta in possesso del seguente requisito tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale .... (***).

Sezione II

2 Il sottoscritto fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari di cui all'art 4, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici (****):

non inferiore a lire .... (*****),

all'uopo dichiara:

a) che l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni ☐☐ e mesi ☐☐,

b) che l'importo medio annuo del volume d'affari dell'impresa al netto dell'IVA non è inferiore all'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione e che ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):

almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40% ☐;

almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50% ☐;

almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60% ☐.

3. Unisce ai sensi dell'art 3, comma 4, copia dei libri paga e dei libri matricola nonché un elenco dei servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza. Unisce inoltre n .... attestazioni rese da altrettanti committenti.

4. Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale gli attestati dell'INPS e dell'INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all'impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti)

Luogo e data, ...

Firma

....

(*) La presente scheda, per le imprese di nuova costituzione, va allegata alla domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per le imprese individuali, o alla domanda di inizio attività, per le società, rispettivamente modello I1 e S5 di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 37 del 14 febbraio 1996

(**) Tale assenza può essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art 17 della legge n 108 del 1996, ovvero l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto

(***) Il nominativo del responsabile alla gestione tecnica dell'impresa dovrà essere riportato anche nel quadro B7 del modello S5 per le società o nel quadro 13 del modello I1 per le imprese individuali

(****) Tale indicazione dovrà comparire anche nei riquadri, a seconda dei casi, A2, A3, B3 e D1 del modello S5 per le società e nei riquadri 7, 8 e 9 del modello I1

(*****) Indicare l'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione

ALLEGATO *B*

ATTESTATO DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA *B)* DEL DECRETO MINISTERIALE

Il sottoscritto .... legale rappresentante di .... (*), attesta che l'impresa .... (**), ha intrattenuto un rapporto di servizio per l'esercizio delle seguenti attività di pulizia (specificare) .... (***) per il periodo dal ....al ...., per un importo contrattuale complessivo al netto dell'IVA di L. ....

Luogo e data, ...

Firma

....

(*) Indicare la denominazione, il codice fiscale, dell'ente, amministrazione, impresa o altro soggetto di cui si ha la rappresentanza legale.

(**) Denominazione, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell'impresa cui l'attestazione si riferisce;

(***) Indicare le attività di pulizia, effettivamente prestate tra quelle previste dall'art. 1, comma 1 della legge n. 82 del 1994 secondo le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 25 gennaio 1994, n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1994.

Note alle premesse:

— I testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono i seguenti:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comungue soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Il D.P.R 7 dicembre 1995, n 581, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n 17, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996.

— Per il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988, vedi la prima nota alle premesse.

Nota all'art 1:

— Per la legge n. 82/1994, vedi nota alle premesse.

Nota all'art 2

— Il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente:

«Art 17. — 1 Il debitoré protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3 Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di appello che decide in camera di consiglio

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione

5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della Corte di appello che accoglie il reclamo.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto»

— Il testo dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n 443 (Legge-quadro per l'artigianato), è il seguente

«Art 2 *(Imprenditore artigiano).* — È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali».

— Il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è il seguente:

«Art 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma»

Note all'art 3

— Per l'art 1 della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.

Note all'art 4

Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), è il seguente:

«Art 9 *(Repertorio delle notizie economiche e amministrative).* 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA)

2 Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro».

— Il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 241/1990, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

Note all'art. 5:

— Per l'art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.

— Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1994, n. 265.

— Per l'art. 2, comma 1, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per l'art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 2, comma 1, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 7 della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 580/1993, è il seguente:

«Art. 18 *(Finanziamento delle camere di commercio).* — 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera *a)* di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)* mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le società di persone, le società cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre società.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le carriere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono annientare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento».

Note all'allegato A:

— Per l'art. 20 della legge n. 15/1968, vedi note all'art. 2.

— Per l'art. 17 della legge n. 108/1996, vedi note all'art. 2.

97G0306

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 agosto 1997.

Approvazione degli schemi negoziali, del contratto uniforme a termine del future decennale e quinquennale e del contratto uniforme a termine di opzione relativo a future decennale, con cedola 8% negoziati sul Mercato dei Futures Italiano (MIF).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 2 e 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995; 3 novebre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1995; 31 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1997; 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997; 30 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997; e 10 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1997;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli schemi negoziali dei contratti uniformi — di cui annessi *A*, *B* e *C* del presente decreto — nei testi e con le modalità deliberati dal comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto 24 febbraio 1994 e successive modificazioni, nella riunione del 17 giugno 1997.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

ANNESSO *A*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE DECENNALE CON CEDOLA 8% RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON D.M. TESORO 24 FEBBRAIO 1994.

(modificato dal Comitato di gestione il 17 giugno 1997 ed approvato dal Ministro del tesoro l'8 agosto 1997

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15, del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il sistema ed immediatamente da questo elaborata: l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione». il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal Comitato di gestione con riferimento ai mesi Marzo-Giugno-Settembre-Dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»· il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione».

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal Comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi 15 minuti di contrattazione,

non inferiore a 50 titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta» l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti: «il prezzo offerto può essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0,01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

l) «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»:

m) «titolo nozionale»: una quantità di Buoni del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo dell'8% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7:

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«applicazione» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5. che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del D.M. Tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla Stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla Stanza medesima, che sia operatore del Mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della Stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di Buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da Buoni del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra gli otto ed i dieci anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

3. La Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno».

4. Il Comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art. 7 comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione» presso la stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «Prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal Fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di Buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la Stanza di compensazione.

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1 Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4 La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 10-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di «give up».

2. Le comunicazioni di cui all'art. 9 comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3 Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 9. comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i in «give-up» interessato/i.

4 La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9 comma 2, al/ai compensatore/i in «give-up» ed alla controparte del/i negoziatore/i in «give-up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10.

5 Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i compensatore/i in «give-up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i negoziatore/i in «give-up» che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in «give-up», dall'art. 9, comma 2, o — a seconda del caso - - dall'art. 10, comma 5.

6. I contraenti originari in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del compensatore in «give-up» quanto previsto nella seconda parte dell'art 9, comma 3.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1 Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione

2 Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il Foro di Roma

---

ALLEGATO

Formula per la determinazione dell'importo dovuto (ID)

$$ID = (PRC \times FC \times 2\,000.000) + IMnet$$

Formula per la determinazione del Fattore di conversione (FC)

$$FC = \frac{1}{y/182,5} \times \left[\frac{C}{2} + \frac{C}{0,08} \times \left(1 - \frac{1}{m}\right) + \frac{100}{m}\right] - C \times \frac{180 - z + 1}{360}$$

(1,04) 1,04 1,04

dove:

FC = fattore di conversione relativo a 1 lire di capitale nominale, arrotondato alla sesta cifra decimale;

C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale, del titolo da trasferire;

y = numero dei giorni — calcolato in base all'anno solare — compresi tra il «giorno di liquidazione» (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) relativa al titolo da trasferire;

m = numero delle cedole semestrali residue, dopo il pagamento di quella in corso di maturazione, del titolo da trasferire;

z = numero dei giorni — calcolato in base ad un anno di 360 giorni — intercorrenti tra il «giorno di liquidazione» (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) al titolo da trasferire.

Formula per il calcolo degli interessi netti maturati (IMnet)

$$IMnet = 2.000.000 \times C \times 1 (1 - 0,1250) \times \frac{z + 1}{360}$$

dove:

C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale del titolo da trasferire;

z = numero dei giorni — calcolato in base ad un anno di 360 giorni — intercorrenti tra la data iniziale di computo (inclusa) per la cedola in corso di maturazione ed il «giorno di liquidazione» (escluso).

La cifra 0,1250 rappresenta l'aliquota della ritenuta fiscale alla fonte (12,50%). Qualora l'aliquota fosse modificata detta cifra sarà variata corrispondentemente. Attualmente detta aliquota è pari a 0.

ANNESSO *B*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE QUINQUENNALE CON CEDOLA 8% RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994.

(modificato dal Comitato di gestione il 17 giugno 1997 ed approvato dal Ministro del tesoro l'8 agosto 1997)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15, del decreto del Ministro del Tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione»: il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione»;

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi 15 minuti di contrattazione, non inferiore a 50 titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti: «il prezzo offerto può essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0,01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

l) «regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»;

m) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo dell'8% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7;

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«applicazione» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art 4.

Prezzo di negoziazione

1 Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6

Esecuzione del contratto

1 Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del decreto ministeriale del Tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla stanza medesima, che sia operatore del mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni quinquennali del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra i tre anni e sei mesi e i cinque anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

3. La Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno».

4. Il comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art. 7 comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione» presso la stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «prezzo di regolamento alla consegna» (PRC). rettificato dal fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet). al «giorno di liquidazione», su detti titoli. secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la stanza di compensazione

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3 Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1 Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art 9, ai contratti conclusi nel mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto

che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 10-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di «give up».

2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i in «give-up» interessato/i.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, al/ai compensatore/i in «give-up» ed alla controparte del/i negoziatore/i in «give-up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i compensatore/i in «give-up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i negoziatore/i in «give up» che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in «give up», dall'art. 9, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 10, comma 5.

6. I contraenti originari in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del compensatore in «give up» quanto previsto nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il Foro di Roma.

ANNESSO *C*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DI OPZIONE RELATIVO A FUTURE DECENNALE CON CEDOLA 8% SU BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO. NEGOZIATO NEL MERCATO ISTITUITO CON D.M. 24 FEBBRAIO 1994.

(modificato dal Comitato di gestione il 17 giugno 1997 ed approvato dal Ministro del Tesoro 8 agosto 1997)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, recante la disciplina del Mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine (di seguito denominato: il Mercato), e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991. n. 1, in ordine ai contratti di opzione relativi a Futures su buoni decennali del Tesoro italiano, conclusi nel Mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «Applicazione»: l'accettazione della «Proposta di opzione» con l'indicazione della quantità di «Titoli nozionali» oggetto del «Contratto di riferimento», trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata: l'applicazione contiene inoltre la specificazione se si intende operare in proprio o per conto terzi;

b) «Contratto di opzione»: un accordo tra due operatori del Mercato aderenti direttamente o indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia stipulato a mezzo del Sistema, mediante il quale una delle due parti (Promittente), dietro riconoscimento di un «Premio», rimane vincolata alla propria dichiarazione recante una proposta irrevocabile di concludere un «Contratto di riferimento», per la quantità di «titoli nozionali» ed al prezzo pattuiti mentre l'altra (Promissario) ha facoltà di accettarla — esercitando l'opzione e perfezionando in tal modo un «Contratto di riferimento» — o no, entro il termine stabilito (Data di scadenza); appartengono alla stessa specie i «contratti di opzione» che hanno la stessa «data di scadenza» ed alla stessa serie i contratti che hanno anche il medesimo «prezzo di esercizio»;

c) «Contratto di riferimento»: il contratto uniforme a termine future per il quale è pattuita l'«Opzione» e che costituisce l'oggetto della «Proposta di opzione» — il cui schema negoziale è stato deliberato dal Comitato di gestione il 7 marzo 1994 ed approvato dal Ministro del Tesoro con decreto ministeriale 10 maggio 1994 — identificato nella specie con il «mese di consegna» nelle pagine operative, secondo le modalità stabilite dal Comitato di gestione;

d) «Data di scadenza»: l'ultimo giorno del periodo entro il quale il «Promissario» può esercitare l'«Opzione»;

e) «Disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

f) «Margini di variazione»: le somme di denaro calcolate secondo quanto stabilito nel «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia», per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base della variazione dei «Prezzi di chiusura» per ogni serie di «Contratto d'opzione»;

g) «Mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina operativa dei contratti di opzione e precisato nella

«Proposta di opzione» e nell'«Applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del «Contratto di riferimento», in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal Comitato di gestione;

h) «Opzione»: il diritto attribuito dal «Contratto di opzione» al «Promissario», esercitato il quale questi diviene acquirente (Opzione CALL) o venditore (Opzione PUT) nel «Contratto di riferimento», per la quantità di titoli nozionali optata entro i limiti di quella pattuita nel «Contratto di opzione»;

i) «Premio»: il corrispettivo dell'«Opzione» riconosciuto dal «Promissario» al «Promittente»;

l) «Prezzi di chiusura»: il valore del «Premio» (CALL e PUT) - per ogni serie di «Contratto di opzione» quotata nel Mercato, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale del «Titolo nozionale» - giornalmente calcolato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento,

m) «Prezzo di esercizio»: il prezzo, indicato nel «Contratto di opzione», al quale si intenderà stipulato il «Contratto di riferimento», in caso di esercizio dell'«Opzione»: detto prezzo corrisponde ad uno di quelli ammessi in base a quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del mercato deliberato dal Comitato di gestione;

n) «Promissario»: la parte del «Contratto di opzione» titolare dell'«Opzione»;

o) «Promittente»: la parte del «Contratto di opzione» che rimane vincolata alla propria dichiarazione con la quale attribuisce irrevocabilmente all'altra parte l'«Opzione»;

p) «Proposta di opzione»: l'offerta di stipulazione di un «Contratto di opzione», nella qualità di «Promittente» o di «Promissario» per una «Opzione» CALL o PUT, esposta attraverso il circuito telematico da un soggetto abilitato, con l'indicazione dei necessari elementi qualitativi e quantitativi (mese ed anno di consegna, «prezzo di esercizio», numero dei «Titoli nozionali») del «Contratto di riferimento» e del «Premio» proposti: il «Premio» indicato nella «Proposta di opzione» può essere modificato, prima dell'incontro con una «Applicazione», con variazioni minime pari a lire 0.01: all'atto di immissione della «Proposta di opzione» l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi,

q) «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «Disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»;

r) «Titolo nozionale»: una quantità di buoni decennali del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, aventi le caratteristiche precisate nello schema negoziale del «Contratto di riferimento»;

s) «Ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno - coincidente con la «Data di scadenza» - nel quale possono essere stipulate nel Mercato le diverse specie di «Contratto di opzione», secondo quanto stabilito dal Comitato di gestione entro il primo giorno di contrattazione di ognuna di sette specie.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art 2.

Conclusione del contratto

1. Il «Contratto di opzione» può essere concluso, attraverso il Sistema, esclusivamente ai «Prezzi di esercizio» ammessi e per i «Contratti di riferimento» visualizzati nelle pagine operative.

2 La conclusione del «Contratto di opzione» avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «Proposta di opzione» e di una applicazione «Applicazione».

3. Il «Contratto di opzione» si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 2.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1 Il «Contratto di opzione» ha per oggetto l'attribuzione da parte del «Promittente», contro «Premio» al «Promissario» di una «Opzione» (CALL o PUT) in ordine al perfezionamento del «Contratto di riferimento», fino alla quantità concordata di «Titoli nozionali», alle condizioni della «Proposta di opzione» e della «Applicazione» soddisfatta dal Sistema, nonché, le obbligazioni di cui ai commi seguenti

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «Margini di variazione» e dei margini aggiuntivi di cui all'art. 5.

3. I margini sono a carico del «Promittente» in caso di aumento del «Prezzo di chiusura» o, rispettivamente, del «Promissario» in caso di diminuzione di tale prezzo

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il «Premio» indicato nella «Proposta di opzione» e nell'«Applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «Titolo nozionale» oggetto del «Contratto di riferimento».

Art. 5.

Margini

1. Il «Contratto di opzione» comporta un'esecuzione giornaliera relativamente ai «Margini di variazione», nonché, ove richiesti, per quelli aggiuntivi.

2 «Margini di variazione» ed i Margini aggiuntivi che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, sono determinati sulla base di quanto previsto dalle «Disposizioni» e dal «Regolamento» della Cassa di compensazione e garanzia.

3. L'obbligazione relativa ai Margini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 5.

Art. 6.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del «Contratto di opzione», comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, il tipo di «Opzione», la posizione da esse assunta, il «Contratto di riferimento», e tutte le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al «Promittente» ed al «Promissario», assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art 7.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il «Promittente» ed il «Promissario» rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal «Contratto» e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del «Contratto di opzione» da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle

fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 7.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 6, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscono indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti menzionati nei commi 1 e 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 6, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che □ collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa nei propri confronti.

6. I contraenti originari in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3, dell'art. 6.

Art. 7-*bis*

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 6 e 7, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di give up.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di Compensatore in «give up», fermo quanto previsto nell'art. 7, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i Compensatore/i in «give up» interessato/i.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 6, comma 2, al/ai Compensatore/i in give up ed alla controparte del/i Negoziatore/i in «give up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 7.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i Conpensatore/i in «give up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i Negoziatore/i in give up che e/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in give up, dall'art 6, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 7, comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del Compensatore in give up quanto previsto nella seconda parte dell'art. 6, comma 3.

Art 8.

Esercizio dell'opzione

1. L'«Opzione» può essere esercitata in ogni giorno lavorativo del Mercato fino alla «Data di scadenza» compresa: questo giorno coincide con l'«Ultimo giorno di contrattazione». Fermo quanto precede, i termini per l'esercizio della «Opzione» saranno quelli stabiliti dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio Regolamento

2. L'opzione può essere esercitata, anche in più riprese, complessivamente fino alla quantità massima concordata di «Titoli nozionali» indicata nel «Contratto di opzione» ovvero per una quantità inferiore, ma non frazionaria In caso di esercizio parziale dell'«Opzione», la restante quantità continua a rimanere soggetta ad «Opzione», anche per gli effetti dell'art 9, comma 3

3 Fatto salvo quanto previsto nell'art 9, comma 4, l'«Opzione» non è rinunciabile prima della sua scadenza.

Art. 9

Modalità di esercizio dell'opzione

1. In relazione a quanto previsto negli articoli 6 e 7 l'«Opzione» si eserciterà inviando apposita comunicazione alla Cassa di compensazione e garanzia, nei modi da questa indicati nel proprio «Regolamento».

2. La Cassa di compensazione e garanzia, una volta ricevuta la dichiarazione di esercizio dell'«Opzione» di cui al comma 1, eserciterà la corrispondente facoltà nei confronti di uno o più Promittenti — che abbiano, in proprio o su conto terzi, una posizione aperta presso la Cassa per la stessa serie di «Contratto di opzione» — individuati secondo un sistema casuale precisato nel «Regolamento» della Cassa medesima, inviando a detti «Promittenti» ed ai «Promissari» comunicazione, attraverso il Sistema, entro il più breve tempo possibile. Per effetto dell'esercizio di tale facoltà il Promittente resta obbligato a dare esecuzione, nei confronti della Cassa, alle obbligazioni assunte riguardo al «Contratto di riferimento».

3. Nel caso in cui l'«Opzione» non sia stata esercitata o sia stata esercitata parzialmente entro l'ora delle «Date di scadenza» che verrà stabilita secondo quanto precisato nell'art 8, comma 1, la Cassa si intenderà incaricata, salvo quanto indicato nel comma 4, di calcolare la convenienza dell'esercizio o no di tale opzione, anche per la parte eventualmente residua. Se tale calcolo porterà ad un risultato positivo per il «Promissario», la Cassa si comporterà come previsto nel comma 2.

4. Nel giorno corrispondente alla «Data di scadenza», fino all'ora entro la quale l'opzione può essere esercitata ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Promissario, nei modi indicati dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio Regolamento, può far pervenire alla Cassa stessa una comunicazione di rinuncia al procedimento di cui al comma 3.

Art. 10.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione avrà effetto dal momento in cui la Cassa di compensazione e garanzia effettuerà la comunicazione al «Promittente» ed al «Promissario» ai sensi dell'art 9, commi 2 e 3.

2. Nel momento indicato al comma 1 si intenderà perfezionato il «Contratto di riferimento» qualora detto momento cada durante l'orario di negoziazione nel Mercato di tale specie di contratto le parti saranno libere di negoziare immediatamente detto contratto nel Mercato medesimo.

3. Della nuova posizione sul «Contratto di riferimento» si terrà conto a fine giornata nella determinazione dei relativi margini di variazione.

Art 11.

Premio

1. Dell'ammontare del «Premio» la Cassa di compensazione e garanzia tiene conto — secondo quanto previsto nel proprio «Regolamento» — nella determinazione, dei margini relativi alla giornata nella quale il «Contratto di opzione» è stato concluso.

2. Detto «Premio» viene pagato dal «Promissario» al «Promittente» alla «Data di scadenza» o al momento dell'esercizio anticipato dall'«Opzione», secondo quanto stabilito nel Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

3. La Cassa medesima calcola, altresì, l'importo del «Premio» unitamente alla determinazione del margine sul «Contratto di riferimento» relativo alla giornata nella quale questo si intende perfezionato.

Art. 12.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i «Contratti di opzione» rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 13.

Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente contratto normativo ed i «Contratti di opzione» sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare - e senza con ciò nulla escludere - per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità le obbligazioni che derivano dal contratto e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 e competente il Foro di Roma.

97A6538

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Olimpia service», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 25 settembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Olimpia service», con sede in Chieti, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Olimpia service», con sede in Chieti, in liquidazione, costituita per rogito notaio avv. Germano De Cinque, in data 4 agosto 1986, rep. 24735, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Pierluigi Pennetta residente a Chieti in via R. Lanciani, 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6415

DECRETO 21 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fano casa a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Fano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Fano casa a r.l.» cooperativa edilizia a responsabilità limitata con sede nel comune di Fano (Pesaro), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Fano casa a r.l.» - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede nel comune di Fano (Pesaro), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Antonio De Martino di Fano (Pesaro), in data 19 luglio 1988, rep. 44609, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Marco Berti nato a Pesaro il 27 febbraio 1949 e residente a Pesaro - Viale Venezia, 121, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6416

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1994 che autorizza l'ospedale Maggiore di Borgo Trento della unità sanitaria locale n. 25 di Verona, ora azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona, ad effettuare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona in data 10 giugno 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico. di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994, il dott. Longo Michele, e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Boschiero dott. Luigino, medico di primo livello dirigenziale - fascia B - II divisione clinicizzata di chirurgia generale centro trapianti renali dell'ospedale civile Maggiore di Verona;

Firpo dott.ssa Maria, medico di primo livello dirigenziale - fascia B - II divisione clinicizzata di chirurgia generale centro trapianti renali dell'ospedale civile Maggiore di Verona.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A6562

DECRETO 21 luglio 1997.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma, ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 16 aprile 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 30 giugno 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia sostitutiva e trapianti d'organo dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Crucitti prof. Francesco, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Castagneto prof. Marco, professore ordinario e primario della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Agnes prof. Salvatore, professore associato e responsabile del modulo «unità operativa di trapiantologia epatica» dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Nanni prof. Giuseppe, professore associato e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Citterio dott. Franco, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Gui dott. Daniele, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Sganga dott. Gabriele, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Magalini dott.ssa Sabina, ricercatore e assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Tacchino dott. Roberto, ricercatore e assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Avolio dott. Alfonso, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo della Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Foco dott. Maurizio, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo della Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Serino dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo della Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità, di cinque anni a decorrere dalla sua data e può, essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A6563

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 luglio 1997.

Modalità di accesso agli specifici corsi di laurea.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l'art. 9, così come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 116 e 119;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera *c)* e 5, comma 4;

Ritenuto opportuno innovare gradualmente le modalità di accesso ai corsi di laurea che, dalla loro attivazione non hanno ancora completato il primo ciclo di durata legale previsto dal relativo ordinamento didattico;

Decreta:

Per l'anno accademico 1997-98, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea citati in premessa avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle università e pubblicizzati nei relativi bandi.

La prova selettiva qualora non diversamente disposto dai regolamenti didattici di ateneo, consiste in una serie di domande a scelta multipla, predisposte da apposita commissione.

Il presente decreto sarà pubbhcato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

97A6564

DECRETO 31 luglio 1997.

Limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria;

Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito del territorio nazionale;

Ritenuto di dover conseguentemente disporre una riduzione del 10 per cento rispetto al numero delle immatricolazioni dell'anno accademico 1996-97;

Sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 1997-98, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è fissato in n. 6462 per gli studenti italiani e comunitari e in n. 503 per gli studenti extracomunitari ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

Le università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.

Art. 3.

Una commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato agli esami di maturità - 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso;

voto della prova - 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;

distinzione degli *ex aequo* - si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

Art. 4.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

TABELLA

Università	Sede didattica	Posti disponibili a.a. 1997/98	
		Italiani e comunitari	extracomunitari
Ancona		90	10
Bari		235	9
Bari	Foggia	68	5
Bologna		270	50
Brescia		144	16
Cagliari		180	0
Catania		220	10
Chieti - G D'Annunzio		180	20
Ferrara		126	10
Firenze		162	20
Genova		180	10
L'Aquila		90	30
Messina		198	20
Milano		450	15
Milano - Università Cattolica	Roma	192	7
Modena		99	10
Napoli - Federico II		225	25
Napoli - II Università	Caserta	99	0
Napoli - II Università	Napoli	292	0
Padova		292	25
Palermo		259	12
Parma		180	15
Pavia		162	25
Pavia	Varese	90	10
Perugia		148	16
Pisa		162	5
Reggio Calabria	Catanzaro	54	7
Roma «La Sapienza»		616	36
Roma «Tor Vergata»		135	10
Roma Campus Biomedico		42	3
Sassari		90	10
Siena		113	14
Torino		270	30
Torino	Novara	68	5
Trieste		86	5
Udine		60	3
Verona		135	5
Totale		6 462	503

97A6565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 luglio 1997.

Verifica di congruità dei parametri di determinazione dell'onere termico per l'anno 1996. (Deliberazione n. 74/97).

IL PRESIDENTE

Nella sua riunione del 4 luglio 1997;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;

Visto, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1994, n. 186 che, al capitolo II, comma 2, prevede la verifica a consuntivo dei parametri di determinazione dell'onere termico;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 14, e 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le «funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dell'art. 5, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato»;

Considerati i risultati delle verifiche a consuntivo sopracitate relative all'anno 1996;

Delibera:

In relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 1995 e del 19 luglio 1996, che hanno introdotto modifiche nella metodologia di determinazione dell'onere termico al fine di tenere conto della specificità di ciascun combustibile utilizzato;

Di determinare l'ammontare dell'onere termico, a consuntivo per l'anno 1996 e a preventivo per l'anno 1997, nel seguente modo:

a) per l'energia prodotta con impiego di metano si assumono i seguenti parametri:

un consumo specifico medio di 0,258 mc/kWh;

un prezzo del metano pari a 1,16 delle quotazioni medie del petrolio greggio importato (P.G.I.) rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del metano (8250 kcal/mc) e degli oli combustibili (9800 kcal/kg medie);

b) per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso metano:

un consumo specifico medio di 0,222 kg/kWh; per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene assunto pari a 0,217 kg/kWh prodotto;

un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,94 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.) per un consumo di oli BTZ, STZ non inferiore al 78% della quantità complessiva di combustibili utilizzati;

per valori inferiori al suddetto rapporto di 0,78 la Cassa conguaglio per il settore elettrico procederà a una riduzione del coefficiente del P.G.I., calcolato mediante interpolazione lineare tra 0,80 e 0,94 per valori rispettivamente pari al 50% e al 78% delle quantità complessive di oli combustibili utilizzate;

c) per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, un consumo specifico medio pari a 0,359 kg/kWh prodotto; per l'energia prodotta da Enel S.p.a. con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene assunto pari a 0,349 kg/kWh prodotto ad eccezione di quella prodotta con il carbone del Sulcis per la quale vale quanto previsto al punto 6 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994.

Milano, 4 luglio 1997

Il presidente: RANCI

97A6539

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenuti nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1995 con il quale è stata ridefinita la Tab. XXXIII dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in medicina veterinaria;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in medicina veterinaria;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Gli articoli da 144 a 155, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Art. 144.

Durata e articolazione del corso di laurea

Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 145.

Accesso al corso di laurea

Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, quarto comma della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Art. 146.

Attività didattiche

L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obbiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obbiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività pratica. Alle aree dalla 1 alla 15 della tabella 1 sono assegnate ulteriori 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nellambito dei settori scientifico disciplinari di cui alla stessa tabella 1. Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quali corsi integrati afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. 153), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi 4 anni di corso comprende 2.700 ore per attività didattica teorico pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi art. 147), per un totale generale di 4.100 ore. La frequenza è obbligatoria.

La facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obbiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 147.

Moduli professionalizzanti

Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà. Il consiglio della struttura didattica competente prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso.

L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione.

Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. Ogni facoltà, potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più cinque moduli professionalizzanti.

La facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni modulo professionalizzante potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra le diverse aree diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area e per un massimo di 100 ore per ogni modulo professionalizzante.

Art. 148.

Corsi integrati e discipline

L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obbiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico disciplinari; i docenti sono da reperire nei settori scientifico disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alla facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obbiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato comprende una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico pratica) di almeno 50 ore ed è costituito da uno o più moduli didattici. Tali moduli riguardano l'organizzazione didattica e non l'obbligo orario dei docenti che può essere soddisfatto in modo articolato in più moduli, anche di corsi integrati diversi.

Art. 149.

Esami

Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della struttura didattica competente: di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 32 ad un massimo di 33 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto in itinere. Il consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

Art. 150.

Corso di lingua inglese

Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 151.

Tesi ed esame di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

Art. 152.

Coordinamento dell'attività didattica

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 153.

Strutture didattiche

La facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico pratica dovrà avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati. Il consiglio di facoltà, in sede di recepimento del presente ordinamento didattico, dovrà trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite i competenti organi accademici, una apposita scheda delle risorse a disposizione dalla quale risulti l'adeguamento delle strutture didattiche alla succitata direttiva comunitaria.

Art. 154.

Tirocinio pratico

Il tirocinio pratico, di durata semestrale, volto a fornire specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale può aver inizio solo dopo il termine delle lezioni ufficiali del quinto anno di corso.

Art. 155.

Norme transitorie

Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico-disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

Art. 156.

Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline

Area 1 - Fisico matematica (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: fisico-matematica:

fisica;
fisica medica;
biofisica;
matematica;
biomatematica;
calcolo numerico;
metodi matematici e statistici;
statistica applicata alle scienze biologiche.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: A01A, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, B01B, S01B.

Area 2 - Chimica e biochimica (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere (alcune) nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica finalizzata anche al monitoraggio dell'inquinamento ambientale.

Corso integrato 2.1: chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;
propedeutica biochimica.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Corso integrato 2.2: biochimica veterinaria sistematica e comparata:

biochimica;
biochimica veterinaria sistematica e comparata;
biochimica applicata.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 3 - Biologia animale e vegetale (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: biologia animale e vegetale:

zoologia veterinaria;
biologia generale;
biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;
genetica;
biologia molecolare;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

botanica veterinaria;

coltivazioni erbacee.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E01C, E02A, E04B, E11X, E13X, G02A, G09A, G09B, V30A.

Area 4 - Anatomia degli animali domestici (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V30A.

Corso integrato 4.2: anatomia degli animali domestici:

anatomia degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

anatomia topografica veterinaria.

150 ore

Settore scientifico-disciplinare: V30A.

Area 5 - Fisiologia degli animali domestici (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: fisiologia ed etologia degli animali domestici:

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V30B.

Corso integrato 5.2: fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

endocrinologia degli animali domestici.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V30B.

Area 6 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamentali fattori e meccanismi eziopatogenetici (fisici, chimici, biologici, dismetabolici ed ambientali) che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici, ivi comprese quelle condizionate da fattori ambientali. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: patologia generale veterinaria:

patologia generale veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

immunopatologia veterinaria.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V31A.

Corso integrato 6.2: anatomia patologica veterinaria:

anatomia patologica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

150 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V31A.

Area 7 - Malattie infettive degli animali domestici (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari nonché le più usuali metodologie di informazione e documentazione tecnica e scientifica.

Corso integrato 7.1: microbiologia, immunologia e virologia veterinaria:

microbiologia ed immunologia veterinaria;

virologia veterinaria.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Corso integrato 7.2: malattie infettive e patologia aviare:

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Corso integrato 7.3: epidemiologia malattie infettive e sanità pubblica veterinaria:

epidemiologia veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

sanità pubblica veterinaria.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 8 - Farmacologia e tossicologia veterinaria (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana) e dell'ambiente.

Corso integrato 8.1: farmacologia e tossicologia veterinaria:

farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

tossicologia veterinaria;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

chemioterapia veterinaria.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V33A.

Area 9 - Zootecnia (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici.

Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica, considerando anche i riflessi dell'allevamento animale sull'ambiente. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: zootecnia generale e miglioramento genetico;

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

etnologia zootecnica.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: G09A.

Corso integrato 9.2: zootecnica speciale e tecniche di allevamento;

zootecnica speciale;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

fisioclimatologia zootecnica;

igiene zootecnica;

zoocolture;

economia delle produzioni zootecniche.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D.

Area 10 - Nutrizione e alimentazione animale (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza

sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: nutrizione e alimentazione animale:

nutrizione e alimentazione animale;

alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: G09B.

Area 11 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: parassitologia e malattie parassitarie:

parassitologia generale;

parassitologia veterinaria;

malattie parassitarie degli animali;

profilassi delle malattie parassitarie;

epidemiologia veterinaria;

micologia veterinaria.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32B.

Area 12 - Clinica medica veterinaria (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: semeiotica e diagnostica:

semeiotica medica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Corso integrato 12.2: patologia medica;

patologia medica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Corso integrato 12.3: clinica medica e medicina legale;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Area 13 - Clinica chirurgica veterinaria (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: patologia e semeiotica chirurgica;

semeiotica chirurgica veterinaria;

patologia chirurgica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V34A.

Corso integrato 13.2: anestesiologia e clinica chirurgica:

anestesiologia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

clinica chirurgica veterinaria.

150 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V34A.

Area 14 - Clinica ostetrica veterinaria (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale semi-

nale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: clinica ostetrica veterinaria:

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria.

150 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V34B.

Area 15 - Ispezione degli alimenti di origine animale (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i metodi e gli obbiettivi dell'ispezione sanitaria ante e post mortem delle diverse specie animali da macello. Deve inoltre dimostrare di sapere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza delle attestazioni e delle certificazioni sanitarie e di qualità, necessarie per i responsabili delle produzioni alimentari, al fine della verifica di conformità alla normativa vigente e della necessaria tutela della salute pubblica. Lo studente sarà pure informato sulla definizione ed attuazione dei metodi di sorveglianza e di controllo, sulla documentazione e sulle registrazioni relative alle misure di autocontrollo, destinate all'informazione delle autorità sanitarie competenti. Sarà dato anche il necessario rilievo alle conoscenze della normativa sanitaria e commerciale, sia nazionale che comunitaria, con nozioni basilari del diritto pubblico. Non mancheranno le indispensabili informazioni sulla raccolta dei dati. Da ultimo dovranno essere conosciute le problematiche derivanti dagli stabilimenti di macellazione e trasformazione dall'industria alimentare sull'ambiente.

Corso integrato 15.1: industrie e controllo di qualità degli alimenti:

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V31B.

Corso integrato 15.2: ispezione, controllo e certificazione degli alimenti:

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V31B.

TABELLA 1

ELENCO DEI MODULI DIDATTICI AI QUALI LE FACOLTÀ DEVONO DISTRIBUIRE LE 750 ORE DI DIDATTICA PRATICA (Art. 146).

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale - Settori scientifico-disciplinari: A01A, A01B, A02A, A03X, A04A, B01B, G09A, S01B, V32A.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - Settori scientifico-disciplinari: E01C, E02A, E04B, E11X, E13X, G02A, G09A, G09B, V30A.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria - Settore scientifico-disciplinare: V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G09D.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - Settore scientifico - disciplinare: G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - Settore scientifico-disciplinare: V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - Settore scientifico-disciplinare: V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - Settore scientifico-disciplinare: V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

GESTIONE E SANITÀ DELLA FAUNA E DELLE SPECIE ITTICHE

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche:

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

fisiologia della fauna selvatica;

fisiologia delle specie ittiche dell'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - Gestione degli animali selvatici (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obbiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni:

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

anestesiologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, V34A.

Area 3 - Ambiente e risorse alimentari (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presenti nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: ambiente e risorse alimentari:

botanica veterinaria;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale

farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

ecologia zootecnica;

alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

zootecnica montana.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

Area 4 - Idrobiologia e acquacoltura (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: idrobiologia e acquacoltura:

acquacoltura;

alimentazione degli animali acquatici;

biochimica degli organismi acquatici;

gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09B, G09D.

Area 5 - Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici:

ittiopatologia;

patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

malattie parassitarie;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V3lA, V32A, V32B, V34B.

Area 6 - Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica:

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologia aviare;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

malattie parassitarie degli animali;

ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica;

profilassi delle malattie parassitarie;

micologia veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

200 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI E DELL'AMBIENTE

Area 1 - Benessere animale e ambiente (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: benessere animale e ambiente:

etologia veterinaria e benessere animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

biochimica applicata;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V30B.

Area 2 - Farmacologia e patologia (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: farmacologia e patologia:

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A.

Area 3 - Parassitologia (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: parassitologia e malattie parassitarie:

micologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

antropozoonosi parassitarie;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32B.

Area 4 - Malattie infettive (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batte-

riche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: microbiologia e virologia:

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

microbiologia e immunologia veterinaria;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

virologia veterinaria.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Corso integrato 4.2: patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare:

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola.

150 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Corso integrato 4.3: sanità pubblica veterinaria:

epidemiologia veterinaria;

antropozoonosi;

igiene veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
IGIENE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Area 1 - Biochimica e tossicologia (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: biochimica e tossicologia degli alimenti:

biochimica applicata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti;

tossicologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33A.

Area 2 - Anatomia normale e patologica (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: anatomia normale e patologica veterinaria:

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

istologia e citologia patologica veterinaria;

anatomia patologica veterinaria;

ittiopatologia.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V31A.

Area 3 - Igiene (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: industrie degli alimenti:

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V31B.

Corso integrato 3.2: igiene e qualità:

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati:

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

150 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V31B.

Corso integrato 3.4: ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole:

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
RIPRODUZIONE ANIMALE

Area 1 - Anatomia e fisiologia (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: anatomia dell'apparato riproduttore animale:

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia degli animali domestici.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V30A.

Corso integrato 1.2: fisiologia della riproduzione animale:

fisiologia della riproduzione animale;

endocrinologia degli animali domestici;

metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V30B.

Area 2 - Zootecnica e alimentazione (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: zootecnica e alimentazione:

miglioramento genetico degli animali in produzioni zootecnica;

genetica veterinaria;

zootecnica speciale;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

igiene zootecnica;

biotecnologie applicate alle produzioni animali;

citogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

tecnica mangimistica.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 3 - Patologia e malattie infettive (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: patologia e malattie infettive:

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

anatomia patologica veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biochimica applicata;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

igiene veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A.

Area 4 - Ostetricia e ginecologia (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: patologia della riproduzione:

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia endocrina della riproduzione animale;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione:

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria;

metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

igiene della riproduzione animale.

150 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia degli animali da compagnia:

anatomia degli animali domestici;

anatomia topografica veterinaria;

neuroanatomia veterinaria;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

fisiologia degli animali da compagnia;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - Allevamento e alimentazione (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: etnologia e alimentazione degli animali da compagnia:

genetica veterinaria;

etologia zootecnica;

etnologia zootecnica;

nutrizione ed alimentazione animale;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimentazione degli animali d'affezione;

allevamento degli animali d'affezione.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

Area 3 - Patologia (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: patologia degli animali da compagnia:

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 4 - Medica (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia. agopuntura) e delle tecniche

autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: semeiotica e diagnostica:

semeiotica medica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

biochimica clinica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: patologia, clinica e terapia:

oftalmologia clinica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

Area 5 - Chirurgica (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34A.

Area 6 - Ostetrico-ginecologica (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: patologia e clinica:

patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

TECNOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia degli animali da reddito:

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - Gestione dell'azienda zootecnica (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: gestione dell'azienda zootecnica:

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09C.

Area 3 - Alimenti zootecnici (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale:

alimenti zootecnici;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

100 ore.

Settore scientifico-disciplinare: G09B.

Area 4 - Produzioni zootecniche (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche:

etnologia zootecnica;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G09D.

Area 5 - Tecnologie d'allevamento (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente:

zootecnica speciale;

avicoltura;

coniglicoltura;

zoocolture;

acquacoltura;

etologia zootecnica;

igiene zootecnica;

igiene e tecnologia avicola;

ecologia zootecnica;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

200 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

Area 6 - Patologia nutrizionale e riproduttiva (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: patologia nutrizionale e riproduttiva:

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

tossicologia alimentare degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B, V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

TECNOLOGIA E PATOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO

Area 1 - Anatomia e fisiologia (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia degli animali da reddito:

anatomia degli animali domestici;

anatomia aviare;

fisiologia aviare;

fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

fisiologia della nutrizione animale.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - Zootecnia e alimentazione (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: zootecnia e alimentazione:

tecnica mangimistica;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

zootecnica speciale;

zoocolture;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

demografia zootecnica;

biochimica della nutrizione;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

nutrizione e alimentazione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 3 - Patologia (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie:

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

igiene veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

profilassi delle malattie parassitarie.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - Medica (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: patologia e clinica degli animali da reddito:

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da reddito;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33B.

Area 5 - Ostetrico-chirurgica (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: ostetricia e chirurgia degli animali da reddito:

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina della riproduzione animale;

ostetricia veterinaria;

anatomia topografica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

biomeccanica e podologia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V34A, V34B.

Area 6 - Farmacologia e tossicologia (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze

possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: farmacologia e tossicologia veterinaria:

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

tossicologia dei residui negli alimenti;

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V33A.

Art. 157.

Corrispondenza con le direttive e raccomandazioni CEE

Viene riferita la corrispondenza tra le aree disciplinari della presente tabella, obbligatorie e comuni per tutti gli studenti e le materie previste dalla raccomandazione CEE (III/5171/7/92) sulla modifica della direttiva CEE 78/1027:

A. Materie fondamentali:

(-) Anatomia (compresa l'istologia e l'embriologia) (*) Area 4 e Tab. 1 (Area 4);

(-) Anatomia patologica (macroscopica e microscopica) (*) Area 6 e Tab. 1 (Area 6);

(-) Biochimica e biologia molecolare (*) Area 2. Area 3 e Tab. 1 (Area 2 e Area 3);

(-) Biologia (compresa la biologia cellulare) (*) Area 3 e Tab. 1 (Area 3);

(-) Biofisica (*) Area 1;

(-) Biostatistica (*) Area 1 e Tab. 1 (Area 1);

(-) Chimica (*) Area 2 e Tab. 1 (Area 2);

(-) Epidemiologia (*) Area 7 e Tab. 1 (Area 7);

(-) Genetica (*) Area 3, Area 9 e Tab. 1 (Area 3 e Area 9);

(-) Immunologia (*) Area 7 e Tab. 1 (Area 7);

(-) Metodi d'informazione e di documentazione scientifica e tecnica (*) Area 7 e Tab. 1 (Area 7);

(-) Microbiologia (*) Area 7 e Tab. 1 (Area 7)

(-) Parassitologia (*) Area 11 e Tab. 1 (Area 11);

(-) Farmacia (*) Area 8, Area 12 e Tab. 1 (Area 8 e Area 12);

(-) Farmacologia (*) Area 8 e Tab. 1 (Area 8);

(-) Fisiologia (*) Area 5 e Tab. 1 (Area 5);

(-) Fisiopatologia (*) Area 6 e Tab. 1 (Area 6);

(-) Tossicologia (compreso l'inquinamento ambientale) (*) Area 2 Area 8 e Tab. 1 (Area 2 e Area 8).

B. Materie cliniche:

(-) Anestesia (*) Area 13 e Tab. 1 (Area 13);

(-) Chirurgia (*) Area 13 e Tab. 1 (Area 13);

(-) Diagnostica per immagini (*) Area 13 e Tab. 1 (Area 13);

(-) Malattie della riproduzione (*) Area 14 e Tab. 1 (Area 14);

(-) Medicina clinica (*) Area 12 e Tab. 1 (Area 12);

(-) Ostetricia (*) Area 14 e Tab. 1 (Area 14);

(-) Polizia sanitaria, zoonosi, pubblica sanità e medicina legale (*) Area 7, Area 12 e Tab. 1 (Area 7 e Area 12);

(-) Semiologia, propedeutica e diagnosi di laboratorio (*) Area 12 e Tab. 1 (Area 12);

(-) Terapeutica (*) Area 12 e Tab. 1 (Area 12).

C. Produzione animale:

(-) Agronomia (*) Area 3, Area 9 Tab. 1 (Area 3 e Area 9);

(-) Economia rurale (*) Area 9 e Tab. 1 (Area 9);

(-) Allevamento degli animali (compresi i sistemi di produzione degli animali da reddito) (*) Area 9 e Tab. 1 (Area 9);

(-) Etologia (comprese le turbe del comportamento) (*) Area 5, Area 9, Area 12 e Tab. 1 (Area 5, Area 9 e Area 12);

(-) Medicina veterinaria preventiva (compresi i programmi di verifiche sanitarie) (*) Area 7 e Tab. 1 (Area 7);

(-) Nutrizione e alimentazione animale (*) Area 10 e Tab. 1 (Area 10);

(-) Protezione dell'ambiente (*) Area 2, Area 8, Area 9, Area 15 e Tab. 1 (Area 2, Area 8, Area 9 e Area 15);

(-) Protezione e benessere degli animali (*) Area 5, Area 9, Area 12 e Tab. 1 (Area 5, Area 9 e Area 12);

(-) Riproduzione (compresi i metodi di riproduzione artificiale) (*) Area 5, Area 14 e Tab. 1 (Area 5, Area 14).

D. Sicurezza e qualità degli alimenti destinati all'uomo:

(-) Certificazione di aziende che producono prodotti alimentari (*) Area 15 e Tab. 1 (Area 15);

(-) Certificazione dei prodotti alimentari (*) Area 15 e Tab. 1 (Area 15);

(-) Controllo dei prodotti alimentari animali o d'origine animale (*) Area 15 e Tab. 1 (Area 15);

(-) Igiene e qualità alimentari (compresa la legislazione) (*) Area 15 e Tab. 1 (Area 15);

(-) Scienza e tecnologia degli alimenti (*) Area 15 e Tab. 1 (Area 15).

E. Conoscenze professionali:

(-) Certificazione veterinaria e redazione di rapporti (*) Area 7, Area 12, Area 15 e Tab. 1 (Area 7, Area 12 e Area 15);

(-) Deontologia (*) Area 12;

(-) Gestione pratica d'allevamento (*) Area 2, Area 5, Area 7, Area 8, Area 9, Area 10, Area 11, Area 12, Area 13, Area 14 e Tab. 1 (Area 2, Area 5, Area 7, Area 8, Area 9, Area 10, Area 11, Area 12, Area 13 e Area 14);

(-) Legislazione veterinaria (*) Area 7, Area 8, Area 12, Area 15.

(-) Materie previste dalla raccomandazione CEE (111/5171/7/92) sulla modifica della direttiva CEE 78/1027.

(*) Aree disciplinari obbligatorie e comuni per tutti gli studenti previste dalla presente tabella, escluse quelle relative ai moduli professionalizzanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 giugno 1997

p. *Il rettore:* POCAR

97A6321

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue.

L'art. 127 del titolo IX relativo alla scuola di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 127 *(Tecniche urbanistiche per le aree metropolitane).* — 1. Presso l'Università degli studi «La Spienza» di Roma è istituita la scuola di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane, che conferisce il diploma di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel campo della pianificazione delle aree ad alta densità insediativa e metropolitane attraverso l'esame di situazioni concrete e lo studio degli strumenti applicativi, mettendo in particolare evidenza le possibilità offerte dalle tecnologie più avanzate nei campi della pianificazione, della progettazione e della gestione.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

2. La scuola afferisce alla facoltà di ingegneria.

3. Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e non é suscettibile di abbreviazioni.

La frequenza è obbligatoria.

Il numero massimo degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il territorio e delle facoltà di architettura; sono, inoltre, ammessi i laureati delle facoltà di economia e commercio, scienze statistiche, sociologia i quali dimostrano a giudizio del consiglio dei docenti della scuola, di avere svolto un *curriculum* di studi compatibile e coerente con l'indirizzo della scuola stessa.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia accettato dal consiglio dei docenti della scuola, in quanto ritenuto equiparabile a quelli richiesti, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola.

4. Il concorso per l'ammissione alla scuola consiste in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple o mediante lo sviluppo di un tema da scegliersi fra tre titoli. La prova può essere eventualmente integrata da un colloquio.

Per la valutazione della prova la commissione avrà a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo.

Esso sarà integrato, nella misura massima di 30 punti sui 100 del punteggio complessivo, dalla valutazione dei seguenti titoli:

a) tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) si intendono attinenti la specializzazione le materie comprese nel raggruppamento H14A ed H14B, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

e) eventuall pubblicazioni di contenuto urbanistico.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione i candidati idonei alla prova scritta che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

5. Il consiglio della scuola determina, per ogni biennio, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione, del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina pertanto:

a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici scelti per le aree riportate in allegato;

b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, anche in collaborazione con gli enti pubblici;

c) la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

d) le modalità di accertamento dell'attività svolta.

6. Il ciclo biennale prevede almeno seicento ore di insegnamento, di cui duecentosessanta di lezioni e le restanti per attività pratiche guidate e di laboratorio.

La frequenza minima alle attività didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali è del 70%. Alla fine di ogni anno accademico l'allievo deve sostenere un esame teorico-pratico vertente sulle discipline dell'anno in corso per il passaggio all'anno di corso successivo, da sostenersi nel mese di ottobre e novembre. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il corso di studio si conclude con la dissertazione di una tesi sperimentale su una o più materie del corso.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della speializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Nell'ambito delle attività della scuola e con particolare riferimento alle attività pratiche da sviluppare, possono essere previsti periodi di studio e di formazione presso enti pubblici e privati, per specifiche finalità.

7. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo, dai ricercatori confermati e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Area 1 - *Storia, teoria e strumenti dell'urbanistica per le aree metropolitane.*

Settori scientifici:

H10A - Composizione architettonica e urbana;
H12X - Storia dell'architettura;
H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica;
H14B - Urbanistica.

Area 2 - *Difesa dell'ambiente e pianificazione delle risorse.*

Settori scientifici:

D02A - Geografia fisica e geomorfologica;
D02B - Geologia applicata;
E03A - Ecologia;
F22A - Igiene generale ed applicata;
H01A - Idraulica;
H01B - Costruzioni idrauliche;
H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;
H06X - Geotecnica;
H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;

Area 3 - *Infrastrutture.*

Settori scientifici:

H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti;
H04X - Trasporti;

Area 4 - *Metodi e tecniche di rappresentazione.*

Settori scientifici:

H05X - Topografia e cartografia;
H11X - Disegno;

Area 5 - *Discipline giuridico-normative ed estimative.*

Settori scientifici:

H15X - Estimo;
N10X - Diritto amministrativo;

Area 6 - *Economia, società, organizzazione istituzionale e processi decisionali.*

Settori scientifici:

M06A - Geografia;
M06B - Geografia economico-politica;
P01A - Economia politica;
P01B - Politica economica;
P01C - Scienza delle finanze;
F01E - Econometria;
P01J - Economia regionale;
P01H - Economia dello sviluppo
P01I - Economia dei settori produttivi;
Q05A - Sociologia generale;
Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

Il rettore: TECCE

97A6461

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale».**

AVVERTENZA.

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Art. 1.

Competenze del Ministero della sanità

1. Con il decreto del Ministro della sanità, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria; sono, altresì, disciplinate l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 14 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze».

— Il testo del comma 8 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero-professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e della azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria»

— Il testo del comma 11 dell'art 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n 662, è il seguente: «11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero-professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8 Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo».

— Il testo del comma 12 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria».

Art. 2.

Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.».

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 143 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sopra modificato, è il seguente: «143. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. *Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1*»

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente «1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il

30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata».

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate».

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita».

— Il testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 280 del 1996».

— Il testo del comma 16, primo periodo, dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unità sanitaria locale e della azienda ospedaliera ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonchè ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502».

— Il testo del comma 17 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, è il seguente: «17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonchè di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa».

— Il testo del comma 19 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti».

— Il testo del comma 20 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994».

— Il testo del comma 21 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, ed ai relativi progetti regionali di attuazione».

— Il testo del comma 22 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonchè ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996"».

— Il testo del comma 23 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento».

— Il testo del comma 24 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità».

— Il testo del comma 25 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio».

— Il testo del comma 27 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro al contenimento delle richieste di presta-

zioni in regime di ricovero ospedaliero La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento».

— Il testo del comma 30 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla gestione di un'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

— Il testo del comma 32 dell'art 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente. «32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile»

- Il testo del comma 34 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi. popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale».

— Il testo del comma 35 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Il testo del comma 36 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «36 L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9 600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonchè la copertura degli oneri di cui al comma 42».

- - Il testo del comma 37 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente «37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39».

Il testo del comma 38 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno».

Art. 3.

Disciplina assistenziale e previdenziale

1. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di attuazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale.

Art. 4.

Principi di organizzazione e dati informativi dell'attività libero-professionale

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanità i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A6503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23072 del 7 luglio 1997 per le motivazioni riportate, è approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997, della ditta S.r.l. Eurocabel, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Eurocabel, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli) per il periodo dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 19 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23073 del 7 luglio 1997 per le motivazioni riportate, è approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dall'8 luglio 1996 all'11 maggio 1997, della ditta S.r.l. Arteco, con sede in Napoli e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Arteco, con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1996 con decorrenza 8 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23074 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filippo Fochi Impianti Industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23075 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filippo Fochi (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 118 dipendenti e Roma, per un massimo di 7 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23076 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Fochi Sud (Gruppo Fochi), con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 22 dipendenti, di Priolo (Siracusa), per un massimo di 222 dipendenti e di Termini Imerese (Palermo), per un massimo di 4 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1997 al 17 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 18 agosto 1997 al 17 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23077 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica (gruppo Fochi), con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 101 dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 13 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23078 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Fochi Buini e Grandi (Gruppo Fochi), con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 12 dipendenti, di Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 9 dipendenti e di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 51 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23079 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Filippo Fochi energia (gruppo Fochi), con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 142 dipendenti, Brindisi, per un massimo di 29 dipendenti, Genova, per un massimo di 5 dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 159 dipendenti e Roma, per un massimo di 2 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23080 del 7 luglio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale limitatamente al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Saiag industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Frosinone.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Saiag industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Frosinone per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23097 del 7 luglio 1997, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1996, della ditta S.a.s. Eurocomp, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.a.s. Eurocomp, con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorgata dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23098 del 9 luglio 1997 riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Nuova Tielle, con sede in Pavia e unità di Segrate-Redecesio (Milano).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 14 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Nuova Tielle, con sede in Pavia e unità di Segrate-Redecesio (Milano) per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A6448

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto della fondazione «Generale Giuseppe Doletti», in Leonforte

Con decreto ministeriale del 25 luglio 1997, la fondazione «Generale Giuseppe Doletti», con sede in Leonforte (Enna), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

97A6360

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in località Litaroni del comune di Arcola

Con decreto interministeriale n. 644 in data 11 giugno 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dei terreni demaniali in località Litaroni, riportati nel catasto del comune di Arcola (La Spezia), al foglio di mappa n. 8, mappali numeri 26, 27 e 29, per una superficie complessiva di mq 3100.

97A6359

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 agosto 1997

Dollaro USA	1816,94
ECU	1921,96
Marco tedesco	975,91
Franco francese	289,64
Lira sterlina	2884,39
Fiorino olandese	866,36
Franco belga	47,261
Peseta spagnola	11,561
Corona danese	256,25
Lira irlandese	2603,49
Dracma greca	6,243
Escudo portoghese	9,644
Dollaro canadese	1301,53
Yen giapponese	15,690
Franco svizzero	1191,28
Scellino austriaco	138,69
Corona norvegese	237,24
Corona svedese	226,90
Marco finlandese	326,67
Dollaro australiano	1345,99

97A6655

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto AIC/UAC n. 161 del 31 luglio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ESTROFEM alle condizioni di seguito specificate.

Specialità medicinale: ESTROFEM (estradiolo).

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuate presso gli stabilimenti della Novo Nordisk A.S. Novo Allè DK-2880 Basvaerd (Danimarca), Novo Nordisk A.S. DK-2760 Maløv (Danimarca).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

ESTROFEM 28 compresse film rivestite da 2 mg.

A.I.C. n. 026594010/M (in base 10) 0TCLQU (in base 32).

Classe C.

Composizione: 1 compressa film rivestita contiene: principio attivo: estradiolo 2 mg (come estradiolo emidrato); eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, gelatina, talco, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa (hypromellose); coloranti: indigotina, E132, diossido di titanio E171 e macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: trattameo della sindrome da carenza estrogenica per il controllo dei sintomi della menopausa. In donne con utero conservato deve essere presa in considerazione l'aggiunta di progestinici (trattamento combinato).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 157 del 25 luglio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ARICEPT alle condizioni di seguito specificate.

Specialità medicinale: ARICEPT (donepezil cloridrato).

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.p.a., s.s. 156, km 50 - 04010 Borgo S. Michele (Latina).

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuati presso lo stabilimento della Pfizer S.A. - Zone Industrielle De Porc-sur-cisse-B.P. 109, 37401 - Amboise Cedex Francia o in alternativa The Boots Company PLC (Boots Contract Manufacturing Division) 1 Thane Road, Nottingham NG2 3AA (Regno Unito).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

ARICEPT 28 compresse film rivestite da 5 mg.

A.I.C. n. 033254018/M (in base 10) 0ZQUN2 (in base 32).

Classe C.

ARICEPT 28 compresse film rivestite da 10 mg.

A.I.C. n. 033254020/M (in base 10) 0ZQUN4 (in base 32).

Classe C.

Composizione:

1 compressa da 5 mg contiene: principio attivo: donepezil cloridrato 5 mg pari a donezepil base 4,56 mg;

1 compressa da 10 mg contiene: principio attivo: donezepil 10 mg pari a donezepil base 9,12 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.

Eccipienti del film di rivestimento: talco, polietilenglicole, hypromellosio, titanio biossido, ossido di ferro giallo sintetico (come colorante solo nelle compresse da 10 mg).

Indicazioni terapeutiche: ARICEPT è indicato per il trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non rinnovabile rilasciata dallo specialista esperto nella gestione della demenza di Alzheimer.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE, con particolare riguardo del paragrafo 2.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 158 del 30 luglio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DILTIAZEM XL RECORDATI alle condizioni di seguito specificate.

Specialità medicinale: DILTIAZEM XL RECORDATI (diltiazem cloridrato).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. via M. Civitali, 1 - 20148 Milano.

Produttore: La produzione, della specialità di cui trattasi viene effettuata nello stabilimento della Pharmatec International S.r.l., i controlli ed il confezionamento nello stabilimento della Recordati S.p.a. Milano.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993.

DILTIAZEM XL RECORDATI 28 cps a rilascio modificato 120 mg.

A.I.C. n. 032808014 (in base 10) 0Z972G (in base 32).

Classe A al prezzo di L 20.100.

DILTIAZEM XL RECORDATI 28 cps a rilascio modificato 180 mg.

A.I.C. n. 032808026 (in base 10) 0Z972U (in base 32).

Classe C.

DILTIAZEM XL RECORDATI 28 cps a rilascio modificato 240 mg.

A.I.C. n. 032808038 (in base 10) 0Z9736 (in base 32).

Classe C.

Composizione: 1 capsula contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 120 mg; eccipienti: amido di mais, saccarosio, povidone (K30), gomma lacca, etilcellulosa, talco; costituenti dell'involucro: gelatina, eritrosina (E 127), indigotina (E 132).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione da lieve a moderata.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 159 del 30 luglio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CIMETIDINA nelle forme e confezioni:

Specialità medicinale: CIMETIDINA (cimetidina Ph. Eur.).

CIMETIDINA compressa da 200 e 400 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.à., via G. G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Produttori: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nelle officine farmaceutiche Berk Pharmaceutical Eastbourne/Sussex England, May & Baker LTD England, Clonmel Healthcare Eire.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

CIMETIDINA 60 compresse da 200 mg.

A.I.C. n. 032389013/M (in base 10) 0YWFWP (in base 32).

Classe C.

CIMETIDINA 120 compresse da 200 mg.

A.I.C. n. 032389025/M (in base 10) 0YWFXI (in base 32).

Classe C.

CIMETIDINA 60 compresse da 400 mg.

A.I.C. n. 032389037/M (in base 10) 0YWWFXF (in base 32).

Classe C;

CIMETIDINA 120 compresse da 400 mg.

A.I.C. n. 032389049/M (in base 10) 0YWFXT (in base 32).

Classe C.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: principio attivo: 200 o 400 mg di cimetidina Ph. Eur.

Eccipienti: cellulosa microcristallina Ph. Eur. - polividone K90 Ph. Eur. - croscaramellosio sodico USP - acido stearico BP - idrossipropilcellulosa Ph. Eur. - polietilenglicole 400 USNF - cera carnauba Ph. Eur. - E131, E132, E171, E172.

Indicazioni terapeutiche: la CIMETIDINA è indicata per il trattamento delle ulcere duodenali e delle ulcere gastriche benigne, delle ulcere anastomotiche ricorrenti a seguito di interventi chirurgici; reflusso esofageo e altre condizioni nelle quali è di beneficio una riduzione dell'acidità gastrica con CIMETIDINA: profilassi delle emorragie gastrointestinali da stress in pazienti gravemente ammalati; prima dell'anestesia generale in pazienti considerati a rischio di sindrome di aspirazione di succhi gastrici nelle vie aeree (sindrome di Mendelson), particolarmente in pazienti durante il travaglio.

La CIMETIDINA può anche essere utilizzata nel trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzettta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 160 del 31 luglio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FEMSEVEN nelle forme e confezioni di seguito specificate:

Specialità medicinale: FEMSEVEN (estradiolo emidrato).

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via Folli, 50 - Milano (Italia).

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuati nello stabilimento della LTS-Lohmann - Therapie Systeme - GMBH und CO. Postfach 1525-56605 Andernach-Germany.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

FEMSEVEN 4 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE).

A.I.C. n. 029966013/M (in base 10) 0WLHPX (in base 32).

Classe «C».

FEMSEVEN 12 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE).

A.I.C. n. 029966025/M (in base 10) 0WLHQ9 (in base 32).

Classe «C».

Composizione: estradiolo emidrato 1.5 mg (corrispondente ad una cessione nominale di 50 mcg in 24 ore).

Eccipienti: parete dorsale: strato trasparente di polietilene tereftalato (PET).

Matrice adesiva: copolimero di stirene-isoprene, esteri di glicerina di resine completamente idrogenate.

Indicazioni terapeutiche:

Terapia dei sintomi da carenza estrogenica conseguente a menopausa quali:

disturbi vasomotori quali vampate di calore e sudori;

altri sintomi correlati a carenza estrogenica come atrofia urogenitale, incontinenza urinaria; disturbi del sonno, cambiamenti di umore.

La terapia sostitutiva ormonale è anche indicata per:

prevenzione della perdita ossea post-menopausale in donne considerate a rischio di fratture.

Studi epidemiologici hanno rilevato la possibile esistenza di vari fattori di rischio correlati all'accelerata perdita ossea post-menopausale come menopausa precoce, familiarità all'osteoporosi, terapia prolungata con corticosteroidi, struttura ossea fragile e tabagismo.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 97A6506 a 97A6510

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 58 del 31 luglio 1997

Specialità medicinale: LERCADIP.

Variazione tipo I: trasferimento di titolarità.

È autorizzato il trasferimento di titolarità della specialità medicinale LERCADIP nelle seguenti confezioni:

LERCADIP 14 compresse da 10 mg.

A.I.C. n. 033225018.

LERCADIP 28 compresse da 10 mg.

A.I.C. n. 033225020.

LERCADIP 35 compresse da 10 mg.

A.I.C. n. 033225032.

LERCADIP 50 compresse da 10 mg.

A.I.C. n. 033225044.

LERCADIP 100 compresse da 10 mg.

A.I.C. n. 033225057,

dalla società Pharmarecord S.r.l., con sede a Pomezia (Roma), via Laurentina km. 24,730 codice fiscale n. 01313330597, alla società Zeneca S.p.a. con sede in Palazzo Volta, via F. Sforza Basiglio (Milano).

Sono approvati gli stampati precedentemente autorizzati e riportanti solo la suddetta modifica ed allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6511

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 563 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato prescelto il seguente soggetto:

TEMA 17 - *Controllo e gestione della qualità dell'aria in aree urbane.*

ITALECO S.p.a. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.497 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 7.497 milioni per le attività di ricerca e 1.000 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 48 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione al soggetto prescelto verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definito il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'affidamento resta comunque condizionato all'esito positivo degli accertamenti in merito alla affidabilità del soggetto prescelto, mediante la verifica di rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto stesso ai parametri di cui al punto B dell'allegato 1 della delibera 29 aprile 1994, n. 281.

Inoltre, in sede di stesura del capitolato tecnico, dovranno essere apportati i necessari aggiornamenti al contenuto tecnico dell'offerta in considerazione della evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel settore.

Il decreto verrà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6497

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la chimica II fase, a seguito del decreto ministeriale 11 novembre 1991 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1991.

Programma nazionale di ricerca per la chimica II fase.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1997, n. 525 è stata affidata all'Enichem S.p.a - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 1 «Metodologie innovative e codici di calcolo per la progettazione di impianti produttivi ad elevato livello di sicurezza attiva e passiva per l'industria chi-

mica» per un importo complessivo di 7 380 milioni di lire - di cui 5.997 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.383 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A6501

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 14 aprile 1992 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1992.

Al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati

Con decreto ministeriale 5 giugno 1997, n 518, è stata affidata all'Agip S.p.a - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 2 «Sviluppo di materiali e componenti in composito polimerico per impieghi civili ed industriali» per un importo complessivo di 8.600 milioni di lire - di cui 8.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A6498

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 1995 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995.

Programma nazionale di ricerca per l'ambiente

Con decreto ministeriale 5 giugno 1997, n 521, è stata affidata al Consorzio ricerche innovative per il sud - Napoli, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 4 «Ottimizzazione dei cicli di impianto» per un importo complessivo di 11.109 milioni di lire - di cui 10.370 milioni di lire per le attività di ricerca e 739 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A6500

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, a seguito del decreto ministeriale 19 gennaio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1996.

Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi.

Con decreto ministeriale 23 prile 1997, n. 481, è stata affidata alla Comau S.p.a. - Grugliasco (Torino), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 2 «Sistemi innovativi per lavorazioni ad alta efficienza» per un importo complessivo di 12.700 milioni di lire - di cui 11.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1 200 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi

Con decreto ministeriale 21 maggio 1997, n. 502, è stata affidata al Consorzio Cospi - Torino, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 11 «Sistema infrastrutturale di supporto per ambienti produttivi caratterizzati dalla presenza di agenti autonomi» per un importo complessivo di 15.944,701 milioni di lire - di cui 14.046,445 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.898,256 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi

L'Istituto mobiliare italiano S p.a provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre1984.

97A6499

Affidamenti con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1995 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996.

Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento

Con decreto ministeriale 5 giugno 1997, n 524, è stata affidata alla Tecnotessile società nazionale di ricerca tecnologia a r.l. - Prato, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 5 «Sistemi di controllo e regolazione innovativi nei processi di finissaggio tessile» per un importo complessivo di 6.400 milioni di lire - di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 400 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 48 mesi.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1997, n. 522, è stata affidata alla Tecnotessile società nazionale di ricerca tecnologica a r l. - Prato, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 6 «Produzione di materiali compositi a base tessile per applicazioni diversificate» per un importo complessivo di 6.800 milioni di lire - di cui 6 000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi

Con decreto ministeriale 21 maggio 1997, n 503, è stata affidata al Consorzio Il Futuro - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 8 «Sistemi innovativi flessibili per la confezione di tessuti ortogonali e a maglia» per un importo complessivo di 4.889,644 milioni di lire - di cui 4 489,644 milioni di lire per le attività di ricerca e 400 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1997, n. 526, è stata affidata al Consorzio T.A. 2000 per l'industria della moda - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 9 «Supporti informatici e telematici per l'attuazione di una esperienza di risposta rapida» per un importo complessivo di 12.469,919 milioni di lire - di cui 11.970 milioni di lire per le attività di ricerca e 499,919 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1997, n. 523, è stata affidata al Consorzio A Undici S.C.r.l. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 11 «Sviluppo di tecniche innovative per la riduzione del rumore nell'ambiente industriale tessile (filatura e tessitura)» per un importo complessivo di 6.900 milioni di lire - di cui 6.200 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1997, n. 924, è stata affidata alla Tecnotessile società nazionale di ricerca tecnologica a r.l. - Prato, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 12 «Recupero, riciclo e valorizzazione dei materiali della catena tessile» per un importo complessivo di 4.700 milioni di lire - di cui 4.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A6502

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Fissazione del termine per la presentazione di memorie scritte e altri documenti rilevanti da parte dei soggetti direttamente interessati alla definizione dei prezzi e delle modalità di cessione delle eccedenze di energia elettrica.

Con deliberazione n. 79 del 31 luglio 1997, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fissato la data del 29 agosto 1997 come termine per la presentazione di memorie scritte e altri documenti rilevanti da parte dei soggetti direttamente interessati alla definizione dei prezzi e delle modalità di cessione delle eccedenze di energia elettrica.

La documentazione potrà essere consegnata dalle ore 9 alle ore 18 di tutti i giorni esclusi i festivi presso la sede dell'Autorità in piazza Cavour, 5 - 20121 Milano, oppure presso l'ufficio di via dei Crociferi, 19 - 00187 Roma, ovvero spedita agli stessi indirizzi o inviata via fax al numero 02-29014219.

97A6540

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di ingegneria:

H11X - Disegno (un posto) disciplina «Disegno dell'architettura».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6361

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di medicina e chirurgia:

E05A - Biochimica (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di medicina e chirurgia:

F15A - Otorinolaringoiatria (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di medicina e chirurgia:

F04C - Oncologia medica (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6362

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1995 concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 100 del 2 maggio 1995).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe n. 559/C. 15475.XVJ(592) relativo al riconoscimento di manufatti esplosivi ad istanza della soc. Copgo Wood Group S.r.l., riportato a pag. 28, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo, dove è scritto: «RTG-1562-*351* Carica cava 1-9/16" - 2,0 g. RDX»; deve leggersi: «RTG-1562-*356* Carica cava 1-9/16" - 2,0 g. RDX»; al sesto rigo, dove è scritto: «RTG-1562-*353* Carica cava 1-9/16" 3,0 g. RDX», deve leggersi: «RTG-1562-*354* Carica cava 1-9/16" - 3,0 g. RDX»; all'undicesimo rigo, dove è scritto: «RTG-1687-*301* Carica cava DP 1-9/16" - 3,2 g. RDX», deve leggersi: «RTG-1687-*304* Carica cava DP 1-9/16" - 3,2 g. RDX».

97A6504

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe: (decreto A.I.C. n. 719/1995 del 17 novembre 1995), relativo alla specialità medicinale «DERMATOP», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 33, prima colonna, ove è indicato «composizione», dove è scritto: «1 g di crema contiene: principio attivo: prednicarbato 2,5 mg; eccipienti: acqua depurata, alcool cetilstearilico, polisorbato 60, sorbitan monosterato, alcool benzilico, acido edetico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)», leggasi: «1 g di crema contiene: principio attivo: prednicarbato 2,5 mg; eccipienti: acqua depurata, alcool cetilstearilico, polisorbato 60, sorbitan monosterato, alcool benzilico, acido edetico, *alcool miristilico, ottidodecanolo, paraffina liquida* (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).».

97A6449

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: "Estratto del provvedimento n. 320 del 27 marzo 1997, relativo al presidio medico chirurgico: ALGOL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 57, prima colonna, ove e indicato "Presidio medico chirurgico": dove è scritto: «*ALGOL*», leggasi: «*ALSOL NUOVO*» inoltre dove è scritto: «I lotti delle confezioni dell'ex presidio medico-chirurgico "*ALGOL*", possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi o, se anteriore, fino alla data di commercializzazione della specialità medicinale corrispondente.», leggasi: « I lotti delle confezioni dell'ex presidio medico-chirurgico *"ALSOL NUOVO", ora specialità medicinale "ALGOL",* possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi o, se anteriore, fino alla data di commercializzazione della specialità medicinale corrispondente.».

97A6450

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1997 concernente: «Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1997).

Nell'estratto del decreto ministeriale citato in epigrafe, n. 559/C.6089 XV-J (889), relativo al manufatto esplosivo denominato: «Accenditore per razzo antigrandine», pubblicato alla pag. 24, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... esecuzione del citato testo unico.», leggasi: «... esecuzione del citato testo unico, *con il numero ONU 0430, 1.3G.»*.

97A6505

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 26 giugno 1997 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas recante: «Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato. (Deliberazione n. 70/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, all'art. 4, comma 4.1, riportato nella prima colonna della pag. 41 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «4.1. La componente tariffaria è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna A2 della Tabella 3. La componente tariffaria non si applica all'energia elettrica di cui al comma 2.4.», leggasi: «4.1. La componente tariffaria *A2* è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna A2 della Tabella 3. La componente tariffaria *A2* non si applica all'energia elettrica di cui al comma 2.4.»; nell'art. 5, comma 5.1 riportato nella prima colonna della pag. 41, al quarto rigo, la parola *«aprile»* deve intendersi espunta.

97A6541

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500